COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

DISEGNO DI LEGGE N. 3184

I KELLEY W

EMENDAMENTI

16 marzo 2012

CAMOMI

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2- bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma secondo della legge 15 dicembre 2011 n. 217 e comunque fino al 31 dicembre 2012, è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti ai sensi del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Anato

S 3184

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma secondo della legge 15 dicembre 2011 n. 217 e comunque fino al 31 dicembre 2012, è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti ai sensi del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PISCITELLI

) satelly

1)

Emendamento

Articolo 12

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 e comunque fino al 31 dicembre 2012, è sospesa la riscossione coattiva, di cui al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti ai sensi del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494."

GRANAIOLA Granaisto

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, sostituire le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n, 79"»

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

dinato

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al numero 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato I previsto dall'articolo 1 del Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79".

francisto

GRANAIOLA

DEALESA)

Emendamento

Art. 4

Dopo l'art. 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 11, comma secondo, della legge 15 dicembre 2011 n. 217 alla lettera c) dopo le parole "modalità per" introdurre le parole "la determinazione,"; alla lettera d) sopprimere le parole "e di fruizione"; alla lettera f) dopo la parola "navigazione" aggiungere le seguenti "e nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere "; alla lettera g) dopo la parola "decadenza" aggiungere le seguenti "e revoca"; dopo la lettera g) aggiungere le seguenti "h) individuare i beni del demanio marittimo, i criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate; i) individuare criteri per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo; l) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione ".»

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Amato

MANUAMENTO "AMMENZE

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327."

GRANAIOLA

Gromarolp

Emendamento

Art. 4

Dopo l'art. 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011 n. 217, è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327.»

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

DEMANIO BANANE/LACUALE

Emendamento

Art. 4

Dopo l'art. 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'articolo 13 bis del Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

"13-bis. (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali). 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall' articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sì intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico - ricreativo."»

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Amato

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. L'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2012 è sostituito dal seguente: <<ART. 13-bis. (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali).— 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo."

GRANAIOLA

(fromomorf

ANNANTA IN

Emendamento

Art. 4

Dopo l'art. 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 15 dicembre 2011 n. 217, dopo la parola "soppresse", sopprimere le seguenti parole "ed è aggiunto, infine, il seguente periodo « le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".»

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

guato

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 15 dicembre 2011 n. 217 le parole da <<ed è aggiunto>> fino alla fine del periodo sono soppresse."

GRANAIOLA

Granavile